



COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA n. 7

20.03.2020

IL SINDACO

VISTE le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019" adottate dal Governo Nazionale e dal Governatore della Regione Sicilia;

VISTA da ultimo, l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020, la quale all'art. 3, comma 1, stabilisce testualmente "E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni";

CONSIDERATO che in ragione di tale disposizione i n. 903 abitanti di questo Comune, nel quale non vi sono negozi di vicinato che esercitano l'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, non potrebbero più approvvigionarsi in loco di tali prodotti, assolutamente necessari ai fini di una corretta alimentazione;

CONSIDERATO altresì, che nel territorio di questo Comune si registra una sola attività di produzione diretta di prodotti ortofrutticoli, il cui titolare, che non esercita abitualmente l'attività di vendita in Gratteri, si è reso tuttavia nell'occasione disponibile, ma in ogni caso non sarebbe in grado di rifornire che una quota poco significativa della popolazione urbana, rispetto a quella residente:

VISTO l'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, le cui disposizioni sono state estese all'intero territorio nazionale dall'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020, che vieta lo spostamento delle persone fisiche all'interno dell'intero territorio nazionale, se non per comprovate specifiche esigenze;


CONSIDERATO che tra le motivazioni che rendono consentiti gli spostamenti, per motivi di necessità, rientra anche l'acquisto dei beni di prima necessità e che nel caso in cui tali beni non siano disponibili nel proprio comune di residenza viene consentito di recarsi nei comuni vicini;

RITENUTO che lo spostamento di numerosissimi cittadini gratteresi verso i comuni limitrofi, per le motivazioni di cui sopra, risulterebbe in palese contrasto con lo spirito delle disposizioni normative, nazionali e regionali che, al fine di contrastare l'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarata ufficialmente pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevedono l'isolamento sociale quale principale misura di contenimento della diffusione del virus;

VISTO l'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 3 dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 del 13 marzo 2020, a firma del Presidente della Regione Siciliana, la quale prevede che nell'attuale situazione di emergenza gli enti Enti Locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana;

SEGUE



VISTA la nota con la quale il Governatore Regionale, al fine di attivare un contatto ravvicinato con gli Enti Locali nella gestione dell'emergenza di cui trattasi, anche in questioni che "eccedano l'ordinarietà delle altre problematiche", ha fornito ai Sindaci dell'Isola un numero di telefono ad uso esclusivo del sottoscritto, contattato in data odierna e per mezzo del quale è stata rappresentata la criticità sopracennata, realizzando in tali termini, peraltro di positiva condivisione, il necessario raccordo con l'Autorità Regionale;

CONSIDERATO che i venditori su aree pubbliche di cui si giova solitamente la popolazione locale sono stati preventivamente contattati al fine di acquisire la loro eventuale disponibilità alla vendita in Gratteri dei prodotti ortofrutticoli con le limitazioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

Quanto sopra considerato;

ORDINA

In deroga alle disposizioni riportate all'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza n. 6 del 19.03.2020, del Presidente della Regione Siciliana, viene consentito a i Sigg.ri esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche di seguito indicati, la vendita dei soli prodotti ortofrutticoli, con esclusione pertanto di qualsiasi altra merce, limitatamente alle giornate, agli orari e secondo il calendario e le modalità di seguito specificate:

- a decorrere da martedì 24.03.2020, e fino a nuove disposizioni al riguardo, l'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti ortofrutticoli, in forma itinerante, è autorizzata nelle sole giornate di martedì e di venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 12.00;
- in ciascuna delle suddette giornate (martedì e venerdì) viene consentito l'ingresso nel territorio comunale a non più di n. 2 operatori individuati tra i Sigg.ri FLORES Gianfranco, INZINNA Salvatore e SOTTILE Lucio, i quali concorderanno le rispettive presenze con il personale della Polizia Municipale, sulla base di appositi turni;
- rimane vietata la vendita di generi diversi da quelli sopra indicati;
- l'attività di vendita deve avvenire nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro stabilita dalla competenti autorità al fine di contenere la diffusione del virus;
- i suddetti commercianti indosseranno apposite mascherine e guanti di protezione.



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Muffoletto